

REGOLAMENTO (CEE) N. 2786/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/88 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/88⁽⁴⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2744/88⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 31 agosto al 6 settembre 1988 per la dracma greca inducono a modificare gli importi compensativi applicabili per la Grecia in tutti i settori, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.

1677/85; che per quanto riguarda il Portogallo non occorre applicare le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, se il divario precedente è stato stabilito in base all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e se il nuovo divario comunitario da applicare eccede i limiti ivi previsti; che l'andamento del divario monetario applicabile nel settore dell'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento rende necessaria una modifica del divario monetario da prendere in considerazione, portandolo a -1,4 punti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/88 è modificato come segue:

1. La colonna «Grecia» dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
2. La colonna «Portogallo» della parte 10 dell'allegato I è sostituita da quella figurante all'allegato I del presente regolamento.
3. Gli allegati II, III e IV sono sostituiti dagli allegati II, III e IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 9. 9. 1988, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 5. 9. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.